

COMUNE DI ROCCASCALEGNA (CH)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2020

Scadenza versamento a saldo (16/12/2020)

Avviso

Il **16 dicembre 2020** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2020. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2020 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Aliquote e detrazioni d'imposta

Fattispecie	Aliquota x1000 Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00
Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati rurali strumentali attività agricola	Esenti
Aree fabbricabili	8,60
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,25
Abitazioni (Cat. A) non locate	8,60
Abitazioni (Cat. A) possedute da cittadini AIRE	8,60
Immobili gruppo D	10,50
Tutti gli altri immobili	9,10
Detrazione d'imposta per abitazione principale (cat. A1, A8 E A9) e relative pertinenze	200,00

Chi deve pagare

Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o agevolazioni.

Se si possiedono immobili in più Comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

NOTA BENE 1

Ai sensi dell'art. 78, c. 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU** per:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

NOTA BENE 2

Ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU** per gli immobili e per le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'**allegato 1** al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Terreni agricoli

Il Comune di Roccascalegna rientra nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/2013, pertanto **i terreni agricoli sono esenti dall'IMU**.

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (H442):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

Codici Tributo

3912: Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze

3916: Aree fabbricabili

3918: Altri fabbricati (escluse categorie catastali D)

3925: Immobili categoria D – Quota Stato (aliquota 7,60 per mille)

3930: Immobili categoria D – Quota Comune (aliquota 2,90 per mille)

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29-09-2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020

Per il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del relativo Modello F24 è possibile utilizzare l'applicazione **"CALCOLO IMU"** disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (www.comuneroccascalegna.gov.it) –

Roccascalegna, 25 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. Adelmo D'Alonzo)